



**LEGGE E REGOLAMENTO  
SUL CASELLARIO GIUDIZIARIO  
13 SETTEMBRE 1906**

**TESTO COORDINATO con le modifiche derivanti dalla Legge 11 dicembre 1974 n. 86**

***(aggiornato al 21 dicembre 2018)***

**ATTI NORMATIVI CITATI NEL TESTO COORDINATO E NELLE ALTRE NORME IN MATERIA**

[Legge 2 gennaio 1878](#)

[Legge e Regolamento 13 settembre 1906](#)

[Legge 11 dicembre 1974 n. 86](#)

[Legge 01 marzo 1983 n. 27](#)

[Legge 21 ottobre 1988 n. 106](#)

[Legge 23 maggio 1995 n. 70](#)

[Legge 23 febbraio 2006 n. 47](#)

[Decreto Consiliare 16 marzo 2009 n. 29](#)

[Legge 30 luglio 2009 n. 104](#)

[Decreto Consiliare 2 aprile 2013 n. 34](#)

[Decreto Delegato 7 novembre 2014 n. 186](#)

[Legge 5 giugno 2015 n. 81](#)

[Legge 1 luglio 2015 n. 102](#)

[Decreto Delegato 30 luglio 2015 n. 122](#)

[Legge 21 dicembre 2018 n. 171](#)



**LEGGE E REGOLAMENTO  
SUL CASELLARIO GIUDIZIARIO.  
13 Settembre 1906**

LEGGE.

Art. 1. E' istituito il Casellario giudiziario per registrarvi in estratto tutte le decisioni definitive e irrevocabili pronunziate dai giudici della Repubblica, ordinari e speciali, nonché quelle pronunziate dai giudici stranieri, contro cittadini sammarinesi, dalle quali sia data comunicazione ufficiale;

a) in materia penale, senza distinzione fra quelle di condanna e quelle di assoluzione;

b) in materia civile e commerciale, ove dichiarino lo stato d'interdizione, d'inabilitazione o di fallimento.

Art. 2. - L'ufficio del Casellario giudiziario rilascia i certificati richiesti e consentiti dalla legge per le ragioni, alle persone e nei limiti in essa segnati e fornisce gli elementi principali per la statistica giudiziaria, nonché quegli altri dati che interessino la pubblica Amministrazione.

Art. 3. - Il servizio del Casellario giudiziale e affidato al Cancelliere Commissariale ed è posto sotto la direzione e la vigilanza del Commissario della Legge.

Art. 4. - Possono richiedersi e rilasciarsi i seguenti certificati:

a) certificato *generale*, in cui sono trascritte tutte le decisioni in materia civile esistenti al nome della persona indicata e delle quali non sia vietata dalla legge la trascrizione;

b) certificato *penale* nel quale si trascrivono soltanto le decisioni proferite in sede penale, sempre nei limiti fissati dalla legge;

c) certificato *civile*, concernente soltanto le dichiarazioni d'interdizione, d'inabilitazione e di fallimento e le condanne penali che importino, per declaratoria del giudice o per ministero di legge, l'interdizione legale.

Art. 5 - L'autorità giudiziaria e ogni pubblica Amministrazione, per ragioni di elettorato politico o amministrativo, di conferimento o godimento di pensioni, di concessioni governative e di pubblica beneficenza, può richiedere e ottenere un certificato delle iscrizioni esistenti al nome della persona designata.

Il certificato è rilasciato altresì sulla domanda di ogni privato cittadino, se al proprio nome, senza che ne sia motivata la ragione, e, se al nome altrui, unicamente per produrlo in giudizio penale o civile, ovvero per ragioni di elettorato politico o amministrativo o di conferimento o esercizio di pubblici uffici.

Art. 6. - Nei certificati estratti dal Casellario non deve farsi mai menzione:

1. delle sentenze di assoluzione pronunziate da qualsiasi giudice o per qualunque titolo;

2. delle condanne per fatti che una legge posteriore abbia cancellato dal novero dei reati o che, trattandosi di decisioni straniere, non siano preveduti come misfatti nella legge sammarinese;

3. delle condanne seguite da proscioglimento in sede di revisione;

4. delle condanne per contravvenzioni;

5. delle sentenze per fallimento, d'interdizione, o d'inabilitazione, quando siano state revocate;



6. delle condanne estinte per amnistia o rispetto alle quali sia stata concessa la riabilitazione;

7. di una prima condanna a pena pecuniaria o alla prigionia, sola o accompagnata da altra pena, non superiore a sei mesi, incorsa da persona minore dei 18 anni, e non susseguita da recidiva a termine di legge;

8. di ogni altra condanna alla prigionia sola o accompagnata da altra pena, non superiore a tre anni, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta, purché si tratti di condannato non recidivo o che non abbia successivamente commesso altro reato per cui gli sia stata inflitta la pena della prigionia.

Se la condanna sia della multa, ovvero non superi un anno di prigionia, il termine è di soli cinque anni; e il giudice, in considerazione dei precedenti del condannato e delle circostanze del fatto, può nella sentenza di condanna abbreviare il termine.

Può anche ordinare che non si faccia menzione della condanna nel certificato, fino a tanto che il condannato non commetta altro reato per cui gli venga inflitta la pena della prigionia.

Il certificato è sempre controfirmato dal Commissario della Legge.

Art. 7. [ABROGATO] <sup>1</sup>

Art. 8. - Chiunque, denunziando falsamente l'altrui nome in luogo del proprio o mediante false dichiarazioni sullo stato civile di un imputato, sia stato causa della indebita iscrizione di alcuno nel casellario giudiziale, è punito, salvo le maggiori pene in cui fosse incorso, la prigionia da un mese a due anni.

Art. 9. - Chiunque, essendo a conoscenza, per ragioni d'Ufficio, delle iscrizioni contenute nel Casellario, le pubblici e palesi indebitamente ad altri, è punito colla prigionia sino a un anno o con la multa sino a tremila lire.

Art. 10. - Chiunque ottenga, con frode, di farsi rilasciare un certificato penale al nome altrui, ovvero, ottenuto il certificato al nome altrui, se ne serva per uno scopo diverso da quella per cui è stato rilasciato, è punito colla prigionia sino a sei mesi o con la multa sino a lire duemila.

## REGOLAMENTO.

Art. 1. - Le registrazioni del Casellario giudiziario si fanno mediante cartellini individuali al nome delle persone a cui si riferiscono le decisioni conformi ai modelli N. 1, 2, 3, annessi al presente regolamento.

Il cartellino deve essere compilato non più tardi del decimo giorno, da quello in cui la decisione è divenuta irrevocabile e, trattandosi di sentenze proferite da magistrati stranieri, entro dieci giorni, da quello in cui ne fu data comunicazione al Cancelliere.

Art. 2. - Il cartellino è firmato anche per le sentenze d'interdizione o d'inabilitazione e per le dichiarazioni di fallimento anteriori all'attuazione del presente regolamento, e non ancora revocate.

---

### <sup>1</sup> TESTO ORIGINARIO

Art. 7. - Insorgendo quistioni contro l'applicazione della presente legge, o chiedendosi rettifiche nelle iscrizioni o nei certificati del casellario giudiziario, provvede di ufficio o sull'istanza della parte interessata il Commissario della Legge. Dalla decisione del Commissario non è ammesso che il ricorso al Consiglio Generale.

### MODIFICHE LEGISLATIVE

#### **Legge 11 dicembre 1974 n. 86, articolo 46:**

E' abrogato l'articolo 7 della legge 13 settembre 1906 sul casellario giudiziario. I reclami al Consiglio Grande e Generale in esso previsti seguono la disciplina degli articoli 203 ter e 203 quater del codice di procedura penale.



Art. 3. - Il cartellino è personale. Trattandosi di decisioni personali, esso dà notizie distinte per ogni titolo d'imputazione.

Art. 4. - Per ogni richiesta contenuta nel cartellino deve darsi la corrispondente notizia.

Qualora dagli atti e documenti del procedimento non possa desumersi taluna delle notizie volute, se ne fa la ricerca all'ufficio in grado di somministrarla.

In ogni modo, trascorsi dieci giorni da quello in cui la decisione divenne irrevocabile, il cartellino dev'essere compilato e trasmesso, anche se mancante di qualche notizia, che verrà successivamente comunicata.

Se la notizia mancante sia in corso di ricerca, al posto corrispondente, nel cartellino, si fa l'annotazione (a lapis) "richiesta" se invece la notizia non si possa avere, l'annotazione (con inchiostro) "non risulta"; e, se non ricorra il caso della medesima, l'annotazione (con inchiostro) "ipotesi esclusa".

Art. 5. Nell'atto di firmare il cartellino deve altresì compilarsi dal funzionario una scheda conforme al modello N. 4, per tutti i cartellini che importino decisioni di cui debbasi far menzione nei certificati estratti dal casellario.

Per agevolare la compilazione lo spoglio statistico dei cartellini, nonché le ricerche nei casellari locali, i cartellini si distinguono per diversa tinta della carta, secondo che si tratti di cartellini penali, civili o di fallimento e, per i primi, secondo che si tratti di misfatti, di delitti o di contravvenzioni.

Art. 6. - I cartellini e le schede sono contrassegnati con lo stesso numero progressivo; e quindi le schede son riposte con rigoroso ordine alfabetico e in posizione verticale, in appositi schedari, mentre i cartellini sono custoditi, in perfetto ordine numerico, entro adatte buste.

Ove nel casellario esistano altre iscrizioni al nome dello stesso individuo, la nuova scheda è annullata, e il numero segnato nella scheda esistente è ripetuto sul nuovo cartellino.

Art. 7. - Oltre alle schede conformi ai modelli N. 4, si formano e collocano, nel casellario, in ordine alfabetico delle schede di richiamo portanti:

a) per le donne maritate o vedove il cognome del marito;

b) per coloro che siano usualmente chiamati con un soprannome o pseudonimo, l'intestazione di tale soprannome o pseudonimo.

Se un cognome sia preceduto da particella separata, l'intestazione è fatta cominciando da questa.

Art. 8. - Quando si tratta di uno straniero, contro il quale sia stata proferita sentenza penale di condanna, è formato un secondo esemplare del cartellino per la sua comunicazione al Governo dello Stato estero, in conformità alle convenzioni esistenti.

Art. 9. - I cartellini, al momento della loro numerazione e classificazione, devono essere registrati in un *prontuario cronologico* delle decisioni, conforme al modello N. 5, e in un *repertorio alfabetico* degli iscritti, conforme al modello N. 6.



## **ALTRE NORME**

### **LEGGE 11 DICEMBRE 1974 N. 86 NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE PENALE E DI RIFORMA DELLA PROCEDURA PENALE.**

#### **Art. 46**

E' abrogato l'articolo 7 della legge 13 settembre 1906 sul casellario giudiziario. I reclami al Consiglio Grande e Generale in esso previsti seguono la disciplina degli articoli 203 ter e 203 quater del codice di procedura penale.



**LEGGE 21 OTTOBRE 1988 N.106  
DISPOSIZIONI IN MATERIA GIUDIZIARIA.**

**Art. 3**

(Divieto di iscrizione nel casellario giudiziale)

Non si fa luogo ad iscrizione nel Casellario Giudiziale di cui al Regolamento 13 settembre 1906 delle condanne per reati per i quali sia prevista in astratto una pena pecuniaria comunque denominata, da sola, in alternativa o in aggiunta alla pena della riprensione.

Il Tribunale Commissariale dovrà procedere alla graduale cancellazione di tutte le iscrizioni a tutt'oggi eseguite, configuranti le ipotesi di cui al comma che precede. Delle stesse condanne in ogni caso non farà menzione nei certificati rilasciati a norma dell'art. 4 del Regolamento 13 settembre 1906.



**LEGGE 23 MAGGIO 1995 N. 70**  
**RIFORMA DELLA LEGGE 1 MARZO 1983 N.27 CHE REGOLAMENTA LA**  
**RACCOLTA INFORMATIZZATA DEI DATI PERSONALI**

**Art. 9**

(Banche dei dati riservate)

Sono riservati allo Stato ed agli Enti pubblici competenti che ne detengono la proprietà esclusiva, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti in vigore e secondo le modalità fissate dal decreto Reggenziale di cui all'articolo 5, la raccolta e l'elaborazione di dati destinati:

- a) alla tenuta ed all'aggiornamento degli schedari anagrafici ed elettorali dell'intera popolazione residente e di tutti i cittadini sammarinesi residenti all'estero;
- b) alla tenuta ed all'aggiornamento di casellario giudiziario;
- c) alla tenuta ed all'aggiornamento di schedari attinenti le anagrafi sanitaria e tributaria della popolazione.



**LEGGE 30 LUGLIO 2009 N.104**  
**LEGGE SULLE ROGATORIE INTERNAZIONALI IN MATERIA PENALE**

**Art. 27**

*(Scambi di sentenze di condanna)*

1. La Repubblica, a seguito di richieste specifiche provenienti dalle autorità giudiziarie straniere competenti, fornisce informazioni in merito alle sentenze penali annotate nel casellario giudiziario.



## **DECRETO CONSILIARE 2 aprile 2013 n.34**

### **MODIFICA DICHIARAZIONE E RISERVA ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE, FATTA A STRASBURGO IL 20 APRILE 1959, NOTIFICATE IN OCCASIONE DEL DEPOSITO DELLO STRUMENTO DI RATIFICA DELLA CONVENZIONE MEDESIMA**

#### Articolo Unico

La dichiarazione all'articolo 16, Paragrafo 2, della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatta a Strasburgo il 20 aprile 1959 (di cui all'All. B del Decreto Consiliare 16 marzo 2009 n.29), dichiarazione notificata in occasione del deposito dello strumento di ratifica della Convenzione medesima, è così modificata: "Conformemente all'art.16 par.2: La Repubblica di San Marino dichiara che le richieste di assistenza giudiziaria e tutti i documenti ad esse allegati rivolte alle Autorità sammarinesi redatte in una lingua diversa dall'italiano dovranno essere accompagnate da una traduzione in lingua italiana o, se questo non è possibile, in lingua inglese."

La riserva all'articolo 22 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatta a Strasburgo il 20 aprile 1959 (di cui all'All. B del Decreto Consiliare 16 marzo 2009 n.29), riserva notificata in occasione del deposito dello strumento di ratifica della Convenzione medesima è così modificata: "La Repubblica di San Marino dichiara che fornirà le informazioni previste all'articolo 22 solo nella misura in cui l'organizzazione del casellario giudiziario lo permetterà."

L'Allegato B al Decreto Consiliare 16 marzo 2009 n.29 è pertanto modificato come da Allegato A al presente Decreto.



**LEGGE 5 GIUGNO 2015 N.81**  
**ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO**

**Art. 20**

*(Pubblicità degli atti relativi all'amministrazione di sostegno)*

1. Presso gli albi della Cancelleria del Tribunale, della Segreteria di Stato per gli Affari Interni e dell'Unità Organizzativa Stato Civile, Servizi Elettorali e Demografici sono pubblicate le generalità dei beneficiari con l'indicazione dei rispettivi amministratori di sostegno.
2. Il certificato civile rilasciato dal servizio del Casellario Giudiziario riporta l'indicazione relativa allo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno ed i poteri dell'amministratore di sostegno; tale indicazione è eliminata qualora l'amministrazione di sostegno venga revocata o comunque ne cessino gli effetti.



**LEGGE 1 LUGLIO 2015 n.102**  
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDURA E DIRITTO CIVILE E DI**  
**PROCEDURA AMMINISTRATIVA**

**Art. 18**

*(Disposizioni relative ai certificati rilasciati dal servizio del Casellario Giudiziario)*

1. I certificati rilasciati dal servizio del Casellario Giudiziario sono firmati esclusivamente dal Cancelliere o dall'Attuario.



**DECRETO DELEGATO 30 luglio 2015 n.122**  
(Ratifica Decreto Delegato 28 aprile 2015 n.56)

**RIORDINO ED AGGIORNAMENTO DELLE IMPOSTE DI BOLLO**

**Art. 3**

*(Atti soggetti ad imposta di bollo fissa nella misura ordinaria)*

1. Fatto salvo quanto previsto per la riscossione virtuale degli atti sottoposti a registrazione, ai sensi del Decreto Delegato 7 novembre 2014 n. 186, agli atti e documenti elencati nel presente articolo è applicata l'imposta di bollo fissata nella misura ordinaria di € 10,00 ogni quattro facciate:

- a) gli originali, le copie conformi e gli estratti degli atti notarili;
- b) gli originali, le copie conformi e gli estratti degli atti del notaio ad acta stipulati nell'interesse dei privati;
- c) gli originali e le copie conformi delle scritture private contenenti negozi giuridici, convenzioni;
- d) gli originali e le copie conformi delle dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano e si documentano rapporti giuridici di ogni genere;
- e) gli originali e le copie conformi di ogni specie di perizie, constatazioni, inventari, statuti e regolamenti in genere, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1;
- f) le petizioni, le denunce, i ricorsi e le memorie nei procedimenti amministrativi ed in via stragiudiziale presentate ad uffici, enti ed organi pubblici;
- g) gli atti, i duplicati, i certificati, le dichiarazioni, le attestazioni, le concessioni, le autorizzazioni, i permessi ed altri simili documenti, anche per estratto, rilasciati da uffici, enti ed organi pubblici;
- h) le copie conformi, ad uso privato, degli atti e delle decisioni, anche per estratto, della Reggenza, del Consiglio Grande e Generale, del Congresso di Stato, del Consiglio dei XII e delle Commissioni;
- i) le note di iscrizione, trascrizione ed annotamento ipotecario e le domande di voltura ed annotamenti catastali;
- l) i certificati ipotecari;
- m) i certificati, le dichiarazioni, le attestazioni e le copie conformi di documenti rilasciati da autorità ecclesiastiche e Ministri del culto quando siano destinati ad usi civili ed amministrativi;
- n) gli originali e le copie conformi dei protesti cambiari;
- o) le pagine dei repertori notarili;
- p) le istanze per concorrere ad aste pubbliche;
- q) gli avvisi di asta privata;
- r) le scritture o domande per contratti tipo, per abbonamento o somministrazione fra chiunque abbia l'esercizio di stabilimenti per la produzione o la distribuzione di acqua, gas, energia elettrica ed i privati utenti;
- s) gli atti di consenso per minori a viaggiare ed al rilascio di patente di guida, carta d'identità, licenza di caccia, pesca o similari;
- t) i certificati penali, dei carichi pendenti e del casellario giudiziario.



**LEGGE 21 DICEMBRE 2018 n.171**

**PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**Art.1**

*(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, anche detenuti all'estero, nonché norme relative alla circolazione di tali dati.
2. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
3. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.

**Art.10**

*(Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati)*

1. Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 5, comma 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica. Si rinvia alle norme vigenti sul Casellario Giudiziario, in coordinamento con le norme in materia di documentazione amministrativa di cui alla Legge 5 ottobre 2011 n.159, e in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla Legge 5 ottobre 2011 n.160.

**Art.91**

*(Accesso a documenti amministrativi)*

1. I presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla Legge 5 ottobre 2011 n.160 e successive modificazioni, anche per ciò che concerne le categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e reati, nonché le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso.
2. In linea con quanto stabilito dall'articolo 5 della Legge 5 ottobre 2011 n.159 e dall'articolo 19 della Legge 5 ottobre 2011 n.160, i dati acquisiti da unità organizzative (UO) della Pubblica Amministrazione, da articolazioni organizzative di Aziende Autonome di Stato e di Enti Pubblici e da gestori di pubblici servizi nell'esercizio delle proprie funzioni, sono lecitamente trattabili per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri, da qualsiasi altra UO ed articolazione organizzativa del Settore Pubblico Allargato nonché gestore di pubblico servizio, senza necessità di consenso da parte dell'interessato.
3. E' fatto, comunque, salvo per i gestori di pubblici servizi quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera d) della Legge n.159/2011.
4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche ai dati personali raccolti e conservati nel Casellario Giudiziario.
5. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai dati di cui all'articolo 8, comma 1.

**Art.128**

*(Norme finali e abrogazioni)*

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge ed in particolare:



- a) la Legge 23 maggio 1995 n.70, che permane in vigore unicamente con riferimento alla raccolta informatizzata di dati delle persone giuridiche;
  - b) l'articolo 41 della Legge 5 dicembre 2011 n.188.
2. E' soppressa la lettera d) dell'articolo 37, comma 1 della Legge n.188/2011 e successive modifiche.
3. Il riferimento all'Autorità di Garanzia dell'Utenza di cui all'articolo 25, comma 4, lettera b) della Legge n.188/2011 e successive modifiche deve intendersi riferito all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali di cui alla presente legge.
4. Nell'ambito del Settore Pubblico Allargato, le figure del titolare del trattamento, del responsabile del trattamento e del responsabile della protezione dei dati, di cui al Titolo IV della presente legge, sono individuate con delibera del Congresso di Stato.